



COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC)

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 254 del 20/07/2018 si provvede all'emanazione del presente avviso pubblico, contenente la disciplina per la formazione di una graduatoria aperta finalizzata all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per il Comune di Borgonovo Val Tidone, in attuazione del Vigente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2018 (di seguito denominato Regolamento).

NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

La domanda di accesso alla graduatoria, corredata della necessaria Dichiarazione Sostitutiva Unica e dell'attestazione I.S.E.E., è presentata dai nuclei familiari individuati dall'art. 24 della Legge Regionale n. 24 del 08 agosto 2001 e s.m.i. (di seguito L.R. n. 24/2001), dal D.P.C.M. n. 242 del 04 aprile 2001 e dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 della L.R. n. 24/2001 e s.m.i. e dagli atti attuativi vigenti al momento dell'assegnazione.

Per nucleo familiare si intende:

- a) quello costituito dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi ai quali sono equiparati quelli in affidamento e gli affiliati con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali sino al terzo grado e gli affini sino al secondo grado. I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali. In caso di affidamento condiviso del minore, lo stesso potrà essere inserito nella domanda del genitore nel cui stato di famiglia anagrafico è inserito.
- b) quello fondato sulla stabile convivenza anagrafica *more uxorio*, nonché quello in cui i componenti, anche se non legati da vincoli di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, convivano stabilmente con legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- c) quello fondato sulle Unioni Civili, come disciplinato dalla L. 76/2016. Le Unioni Civili accedono all'ERP in condizioni di parità con le coppie legate da vincolo di matrimonio.

Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

Per nucleo familiare si intende anche quello composto dal richiedente in condizione di certificata invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa e altra persona se

assunta quale assistente familiare o collaboratore domestico per assistenza a persone non autosufficienti con regolare contratto di lavoro che ricomprenda l'assistenza notturna.

La persona che presta assistenza se assunta quale assistente familiare o collaboratore domestico per l'assistenza a persone non autosufficienti non fa parte del nucleo assegnatario, pertanto nei suoi confronti non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio. La sua presenza nel nucleo sarà valutata solo in sede di assegnazione per definire lo standard abitativo e la composizione dei vani dell'alloggio da assegnare. Tale soggetto non acquisisce il diritto al subentro nella assegnazione in caso di decesso o di rinuncia dell'alloggio da parte dell'assegnatario. E' fatta comunque salva la facoltà delle persone che prestano assistenza di presentare autonoma domanda di accesso alla graduatoria.

I requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione (fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Borgonovo Val Tidone, in merito al requisito relativo al reddito). I requisiti per l'accesso d'ordine economico – patrimoniale devono essere riferiti al nucleo familiare come certificato dall'attestazione ISEE e secondo le specifiche previste dall'art. 3 del DPCM 159/2013.

In caso di coniugi separati di fatto, con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina sull'I.S.E.E., sono entrambi valutati, anche se non indicati dal dichiarante. E' correttamente indicato nella domanda un unico coniuge, qualora sussista un provvedimento di autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica in materia di servizi sociali, che dichiarino la necessità della condizione di separazione di fatto, in assenza di una separazione legale o giudiziale dei coniugi, a loro tutela o a tutela dei figli minori.

Qualora il nucleo familiare richiedente sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari dei quali alcuni siano ancora residenti all'estero e per i quali sia da espletare il procedimento di ricongiunzione familiare, in domanda sono indicati sia i componenti residenti in Italia che quelli residenti all'estero. La dichiarazione sostitutiva unica ISEE viene presentata per i soli residenti in Italia. Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione:

- a) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare sia concluso positivamente si procede all'assegnazione sulla base della verifica dei requisiti e delle condizioni effettuata in riferimento a tutto il nucleo richiedente;
- b) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare non sia stato concluso non si procede all'assegnazione; il richiedente potrà presentare un'integrazione alla domanda già inoltrata.

REQUISITI DI ACCESSO AGLI ALLOGGI E.R.P.

I requisiti di accesso, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 24/2001 e s.m.i., attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo avente diritto all'inserimento nella graduatoria:

A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente

Il richiedente deve attestare la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- A.1) essere cittadino italiano;
- A.2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- A.3) essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 06/02/2007, N. 30;
- A.4) essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- A.5) essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- A.6) essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Per gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche ed

integrazioni, ai fini dei requisiti per l'accesso, all'attività lavorativa è equiparata la titolarità di rendite, indennità, somme o valori percepiti in sostituzione di redditi da lavoro dipendente o equiparati a questi.

Ai fini della presentazione della domanda il requisito della cittadinanza deve essere posseduto anche solo dal richiedente l'assegnazione dell'alloggio di E.R.P.

B) Residenza o sede dell'attività lavorativa

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che:

B.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno tre anni continuativi dalla data di presentazione della domanda;

B.2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda;

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno tre anni, anche non continuativi.

Secondo la normativa vigente in materia di ISEE "il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 21 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge." (art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013); al fine della valutazione del requisito del reddito, i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE in quanto non ricadono nell'ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata, sono tenuti in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio a presentare l'ISEE simulato, accedendo al portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione dei relativi punteggi in base all'ISEE simulato.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto a occupare l'alloggio, pena la decadenza dell'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24/2001.

Ai fini della presentazione della domanda il requisito di cui al punto B) deve essere posseduto anche solo dal richiedente l'assegnazione dell'alloggio di E.R.P.

C) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili:

C.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi del D.M. 05/07/1975.

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di E.R.P.:

- la titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà su un alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio E.R.P. qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Il presente requisito è valutato con riferimento a tutti i componenti il nucleo richiedente. Tutti i criteri sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qual volta intervengano integrazioni normative.

D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

D.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

D.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il presente requisito è richiesto a tutti i componenti il nucleo richiedente.

E) Requisito del reddito del nucleo avente diritto

La valutazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente verrà effettuata con riferimento al valore I.S.E.E. di cui al D.Lgs. 109/1998 come modificato dal D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. desunto dall'ultima attestazione rilasciata dall'I.N.P.S. conformemente a quanto previsto dall'art. 15 – comma 1 – della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., tenendo conto che:

E.1) Il limite della situazione economica per l'accesso è di **Euro 17.154,30** di valore I.S.E.E.

E.2) Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare non deve essere superiore a Euro 35.000,00.

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);

- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o nucleo richiedente; a tale valore verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

La L.R. n. 24 del 2001 in relazione all'accesso e alla permanenza prevede che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lett. f.) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo al reddito (art. 24, comma 2). A tal fine la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale (art. 33, comma 1).

I valori economici sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qualvolta intervengano integrazioni normative in materia.

Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di E.R.P. i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare, secondo i criteri sopra descritti.

Condizioni attributive di punteggio

Gli alloggi di E.R.P. sono assegnati sulla base di:

A) condizioni economiche (riferite alla situazione economica del nucleo familiare determinato dall'attestazione I.S.E.E. rilasciata dall'I.N.P.S.);

B) condizioni soggettive (riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente);

C) condizioni oggettive (riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente).

Per le condizioni di cui ai punti A), B) e C) sono definiti i punteggi di seguito specificati, come da tabella esplicativa Allegato A al vigente Regolamento.

In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

Le predette condizioni devono essere possedute dal cittadino richiedente e dal suo nucleo familiare al momento di presentazione della domanda e debbono permanere nella fase di verifica finalizzata all'assegnazione.

Il valore I.S.E.E. dovrà essere aggiornato con le risultanze dell'ultima attestazione ISEE in corso di

validità.

CONDIZIONI ECONOMICHE (punteggio max assegnato 35 Punti)

(riferite alla situazione economica come da attestazione I.S.E.E. rilasciata dall'I.N.P.S.)

A) La valutazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente verrà effettuata con riferimento al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), di cui al D.Lgs. n° 109/1998, come modificato dal DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, desunti dall'ultima attestazione rilasciata dall' I.N.P.S., tenendo conto di:

A.1) Valore I.S.E.E. (punteggio max assegnato 35 Punti)

Nucleo familiare richiedente con attestazione I.S.E.E. rientrante nei valori di seguito indicati:

- Fino al 30% dell'I.S.E.E. d'accesso (da Euro 0 a Euro 5.146,29) **Punti 35**
- Dal 30% dell'I.S.E.E. d'accesso (30,01) e comunque fino al 60% dell'I.S.E.E. d'accesso (da Euro 5.146,30 a Euro 10.292,58); **Punti 25**
- Dal 60% dell'I.S.E.E. d'accesso (60,01) e comunque fino al massimo previsto quale I.S.E.E. d'accesso (da Euro 10.292,59 a Euro 17.154,30) **Punti 15**

Il punteggio **A.1) non sarà riconosciuto** a favore dei nuclei familiari nel caso in cui la somma dei redditi dei componenti del nucleo risulti pari a 0 (zero) in riferimento all'ultima Dichiarazione Sostitutiva Unica agli atti dell'Ufficio, ad eccezione dei nuclei che potranno certificare mediante documenti comprovanti di aver percepito redditi almeno pari al canone ERP annuo minimo a qualunque titolo riconosciuti nell'annualità precedente a quella della presentazione della domanda.

I valori relativi all'ISEE sono suscettibili di modifiche qualora la Regione Emilia Romagna, con proprio atto, modifichi il limite ISEE per l'accesso. Quando questo avviene, la domanda sarà aggiornata d'ufficio.

CONDIZIONI SOGGETTIVE - (punteggio max assegnato 45 Punti)

(riferite al nucleo familiare del richiedente)

A) Residenza continuativa nel Comune di Borgonovo Val Tidone del richiedente alla data di presentazione della domanda

- 1) residenza nel Comune di Borgonovo Val Tidone fino a 3 anni **Punti 2**
- 2) residenza nel Comune di Borgonovo Val Tidone da oltre 3 anni e fino a 5 anni **Punti 5**
- 3) residenza nel Comune di Borgonovo Val Tidone da oltre 5 anni e fino a 8 anni **Punti 7**
- 4) residenza nel Comune di Borgonovo Val Tidone da oltre 8 anni e fino a 15 anni **Punti 10**
- 5) residenza nel Comune di Borgonovo Val Tidone da oltre 15 anni e fino a 20 anni **Punti 13**
- 6) residenza nel Comune di Borgonovo Val Tidone da oltre 20 anni **Punti 15**

B) Anziani

(i punteggi attribuiti in questo punto non sono cumulabili tra loro)

B.1 Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore ai 65 anni **Punti 10**

(il punteggio viene attribuito anche qualora nel nucleo siano presenti minori o maggiorenni con disabilità, a carico del richiedente e, in caso di coniugi o conviventi, anche qualora solo uno abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa).

B.2 Nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone di età superiore a 75 anni **Punti 5**

C) Invalidi

La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di disabilità, o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio, qualora detta situazione sia certificata dall'autorità competente, alla data di presentazione della domanda e risulti essere sussistente alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. In fase di assegnazione la certificazione soggetta a revisione periodica deve risultare in corso di validità. Nel caso la data di revisione della certificazione sia intervenuta e l'interessato sia stato sottoposto a visita senza aver ottenuto l'esito da parte dell'ASL competente, il procedimento di assegnazione viene sospeso fino a comunicazione relativa all'esito della visita di revisione della certificazione.

Vengono considerate condizioni di punteggio:

C.1 Disabilità grave e non autosufficienza

Così come da definizione riportata nell'Allegato 3 al DPCM 159/2013 (come da tabella allegata) **Punti 15**

C.2 Disabilità media

Così come da definizione riportata nell'Allegato 3 al DPCM 159/2013 (come da tabella allegata) **Punti 10**

Qualora nel nucleo familiare richiedente siano presenti più componenti certificati di disabilità grave o non autosufficienza, il punteggio è attribuito per intero per il componente certificato con la percentuale di disabilità più elevata, al 70% del punteggio per il secondo componente certificato e al 50% per il terzo e successivi componenti certificati.

Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona, in quanto le condizioni non sono cumulabili tra loro anche se riferite alla stessa persona.

E' posto in capo al dichiarante allegare alla domanda, sulla base della certificazione, se alla condizione di non autosufficienza, invalidità o handicap è correlata una limitazione grave alla capacità di deambulare.

D) Famiglie monogenitoriali e famiglie con affidamenti sulla base di certificazione del competente servizio

D.1 Nucleo familiare composto da un solo genitore o parente/tutore avente la potestà genitoriale con presenza di figli minori o affidi (max 6 punti):

- un punto per ciascun figlio minore

max 6 punti

D.2 Nucleo familiare composto da un solo genitore con figli maggiorenni a carico

Punti 2

I punteggi D.1 e D.2 non saranno riconosciuti quando il richiedente conviva con altra persona

E) Composizione del nucleo familiare

E.1 Nucleo familiare richiedente composto da quattro unità ed oltre

Punti 5

E.2 Nucleo familiare composto da una persona sola da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda (la condizione del biennio non è richiesta per l'anziano ultra sessantacinquenne e la persona rimasta vedova o sola a seguito di decesso del convivente more uxorio)

Punti 5

F) Giovani coppie

Il punteggio è attribuito a condizione che nessuno dei componenti il nucleo anagrafico abbia superato i 35 anni di età e siano coniugati o conviventi more uxorio ai sensi dell'art. 24 della Legge e comunque da non più di quattro anni dalla data di presentazione della domanda.

Punti 10

G) Esigenze di tutela

Sussiste esigenza di tutela qualora vi sia grave conflittualità familiare documentata da provvedimento

dell'Autorità Giudiziaria o di denuncia per esigenza di tutela del nucleo.

Punti 10

H) Persona vedova/o con figli minori a carico derivanti dal matrimonio con il coniuge deceduto oppure **persona convivente more uxorio** (art. 24 Legge) rimasta sola a seguito di decesso del convivente con figli minori a carico derivati dalla convivenza

Punti 10

La condizione di cui alla lettera H) non sussiste quando il richiedente conviva con altra persona.

CONDIZIONI OGGETTIVE - (punteggio max assegnato 20 Punti)

(riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente. I punti per le condizioni oggettive non sono cumulabili fra di loro)

1. Sfratti o provvedimenti di rilascio degli immobili

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'Autorità Giudiziaria competente;

Per gli sfratti il punteggio viene attribuito in caso di:

- sfratto per finita locazione con intimazione di rilascio dell'alloggio entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda **Punti 10**
- sfratto per morosità incolpevole o alloggio oggetto di procedura di pignoramento con notifica di provvedimento di rilascio dello stesso emesso dal Giudice dell'Esecuzione (come da Delibera regionale n.15/2015 All. 1 lett. c) **Punti 20**

Il punteggio è assegnato ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa a seguito di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo o delle rate del mutuo a ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (morosità incolpevole).

Tra le cause della morosità incolpevole si annoverano:

- perdita del lavoro per licenziamento oggettivo negli ultimi 24 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine negli ultimi 24 mesi dalla data di presentazione della domanda a causa di crisi aziendale debitamente documentata;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, con conseguente dimostrata chiusura della Partita IVA, avvenute negli ultimi 24 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- malattia, grave infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali avvenuto negli ultimi 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il richiedente deve dimostrare la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, a seguito del quale sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo, da eseguirsi entro un anno, nei confronti del nucleo che risulti residente nell'alloggio oggetto di sfratto

Il contratto di locazione dell'alloggio oggetto di sfratto per morosità incolpevole deve essere stato sottoscritto o rinnovato PRIMA della sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo per le cause sopradescritte.

Pertanto

Non verrà riconosciuto il punteggio dello sfratto per morosità incolpevole o alloggio oggetto di procedura di pignoramento con notifica di provvedimento di rilascio ai nuclei che abbiano sottoscritto o rinnovato un contratto di locazione o sottoscritto il mutuo successivamente al verificarsi degli eventi sopradescritti.

Altresì non verrà riconosciuto il punteggio ai nuclei in possesso di un'intimazione di sfratto per colpa (ad esclusione dei casi sopra specificati).

- | | |
|--|-----------------|
| b) provvedimento esecutivo di rilascio di immobile; | Punti 20 |
| c) verbale di conciliazione giudiziaria; | Punti 20 |
| d) ordinanza di sgombero di alloggi privati; | Punti 20 |
| e) provvedimento di separazione giudiziale o separazione consensuale omologato dal Tribunale; | Punti 20 |
| f) sentenza o comunque provvedimento definitivo dell'Autorità Giudiziaria recante obbligo di provvedere al rilascio dell'immobile. | Punti 20 |

Il punteggio sarà attribuito al nucleo familiare dell'intestatario del contratto di locazione, purché residente nell'alloggio, qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia cambiato residenza.

Il punteggio non può essere attribuito a coloro che occupino abusivamente alloggi mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto. Nel caso di alloggi pubblici per il quale è stato attribuito un contratto di E.R.P. **il punteggio non viene riconosciuto nei casi sopra indicati alle lettere a), b), c) e d).**

I punteggi non saranno attribuiti qualora il richiedente o suo familiare presente nel nucleo familiare abbiano l'usufrutto o la proprietà piena (esclusa la nuda proprietà) fino al 50% di alloggio adeguato allo standard abitativo del nucleo sul territorio nazionale.

2. Disagio abitativo

Punti 20

Qualora al momento della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sussista il domicilio del nucleo familiare in spazi procurati temporaneamente dall'Amministrazione comunale e sulla base di un progetto socio-assistenziale dei Servizi Sociali comunali presso enti, fondazioni, parrocchie, comunità, istituti e case famiglia.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio la sistemazione deve essere in corso di validità e assicurata mediante:

1. Ospitalità;
2. Contratto di comodato gratuito;
3. Contratto di locazione di durata non superiore ai 18 mesi;
4. Concessione amministrativa di un posto letto presso rifugi, strutture di seconda accoglienza:

Il punteggio sarà riconosciuto esclusivamente per le comunità, istituti, case famiglie, strutture di seconda accoglienza reperite dai Servizi Sociali comunali e rientranti in un apposito elenco agli atti dell'Ufficio.

L'assegnazione di tale punteggio dovrà essere accompagnata dalla Relazione sociale che attesti il progetto socio-assistenziale.

3. Alloggio Improprio

Punti 10

Sistemazione in spazi privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per essere destinati ad abitazione da almeno un anno prima rispetto alla presentazione della domanda e che perduri sino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanze anagrafiche e/o in base ad accertamenti certificati dal competente servizio.

Sono comunque individuati quali alloggi impropri:

- a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq, calcolati in base alla superficie utile;
- b) i magazzini ed i laboratori;
- c) le autorimesse ed i box;
- d) le cantine e le soffitte;
- e) gli uffici, i negozi e le botteghe;
- f) i camper, le roulotte e le case mobili.

Al fine del riconoscimento della condizione, si fa riferimento alla categoria catastale risultante al Catasto, a prescindere dalla destinazione d'uso indicata nel contratto di locazione. La condizione di alloggio improprio di cui alla lettera f) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda dalla condizione di residenza "senza tetto" nel Comune di Borgonovo Val Tidone ed in sede di assegnazione è ulteriormente convalidata mediante verifica effettuata da parte della Polizia Municipale sulla permanenza della dimora negli alloggi impropri individuati in domanda.

4. Inidoneità dell'immobile

Punti 20

(Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza della condizione soggettiva di cui al punto C.1) Nucleo familiare residente in alloggio con barriere architettoniche e ambientali che limitano la fruibilità dei servizi indispensabili (cucina e bagno) all'interno dell'abitazione e/o dei servizi esterni certificato per iscritto dall'U.O. Protesica dell'ASI, locale competente, attestante la consegna degli ausili e la descrizione degli stessi.

5. Antigieneità

Punti 10

Nucleo familiare residente in alloggio mancante di servizio igienico completo all'interno. L'alloggio deve essere certificato come antigieneo dal competente U.O. Igiene dell'ASL locale.

Il punteggio sarà riconosciuto solo per i nuclei che abbiano la residenza nell'alloggio da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda.

6. Parità di punteggio.

In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:

- prima i richiedenti residenti nel Comune di Borgonovo Val Tidone ordinati secondo l'anzianità di residenza;

- in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità al richiedente più anziano di età.

FORME E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Per la prima graduatoria i cittadini possono presentare domanda entro il 31/08/2018 alle ore 12.30; la graduatoria sarà pubblicata entro il 31/10/2018.

Per le successive graduatorie le domande potranno essere presentate in ogni periodo dell'anno; la

graduatoria sarà aggiornata ed integrata annualmente come previsto nel vigente Regolamento.

I nuclei inseriti in graduatoria vi permangono fino al terzo aggiornamento annuale, dopo di che ne decadono, ma avranno comunque la facoltà di rinnovare la domanda.

Ogni cittadino avente requisiti può presentare domanda e può aggiornarla, entro i termini di presentazione della domanda, con relative integrazioni che verranno inserite nel successivo aggiornamento alla graduatoria.

CONTENUTI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per l'assegnazione di un alloggio ERP possono essere presentate:

- a) allo sportello di Acer Piacenza presso il Comune di Borgonovo Val Tidone (Settore I – AA.GG.II. Servizi alla Persona – Servizio Socio Assistenziale) Piazza Garibaldi, n. 18 Borgonovo Val Tidone il venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30;
- b) all'Ufficio Gestione Utenza presso ACER Piacenza Via XXIV Maggio 26/28 Piacenza il lunedì dalle 08.45 alle 13.30 ed il giovedì dalle 08.45 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30;
- c) a mezzo raccomandata A.R. ad Acer Piacenza via XXIV Maggio 26/28 29121 Piacenza;
- d) tramite posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: protocollo.acerpc@pcert.postecert.it. In tal caso, a pena di esclusione, il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio della domanda;

Alle domande presentate a mezzo raccomandata A.R. e/o posta certificata deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità.

Per la data e l'ora di presentazione della domanda fa fede la ricevuta rilasciata da ACER Piacenza o la data di invio della PEC o della spedizione della raccomandata A.R.

La domanda deve essere redatta su apposito modulo rilasciato dal Settore I – AA.GG.II. Servizi alla Persona – Servizio Socio Assistenziale del Comune di Borgonovo Val Tidone o dall'Ufficio Gestione Utenza di ACER Piacenza oppure scaricato dal sito internet del Comune di Borgonovo Val Tidone (<http://www.comune.borgonovo.pc.it>) o di ACER Piacenza (<http://www.acerpiacenza.it>) e deve indicare, documentando ove occorra:

- le generalità del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- la specificazione dei requisiti e delle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione di punteggio per l'assegnazione d'alloggi di E.R.P.;
- il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente;
- il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del GDPR 2016/679.

Ad essa devono essere allegati:

- l'attestazione I.S.E.E. rilasciata dall'I.N.P.S.
- la Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- il recapito se diverso dalla residenza;
- il consenso del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del GDPR 2016/679;
- per i cittadini di Stato non appartenenti all'Unione Europea si chiede fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale.
- tutta la documentazione utile all'attribuzione dei punteggi.

La domanda dovrà essere sottoscritta da un componente del nucleo familiare che verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali il referente del nucleo familiare. In caso di decesso del richiedente, o negli altri casi in cui il medesimo non faccia più parte del nucleo familiare, hanno diritto al subentro nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella stessa fra i quali, su richiesta dei soggetti interessati, dovrà essere individuato il nuovo referente. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso ci si uniforma alla decisione del giudice o alla convenzione di negoziazione assistita formata ai sensi dell'art. 6 della L. 162/2014.

Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto della domanda può essere fatta valere dal richiedente in qualsiasi momento prima della scadenza dei termini di formazione della graduatoria periodicamente aggiornata.

Trascorsi tre anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, i nuclei richiedenti che non hanno reiterato o modificato la domanda decadono dalla graduatoria.

I moduli di domanda sono reperibili presso:

- **COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE** Settore I – AA.GG.II. – Servizi alla Persona – Servizio Socio Assistenziale – Piazza Garibaldi, n. 18, tel. 0523/861816 nei seguenti giorni e orari: lunedì – giovedì e sabato dalle ore 09:00 alle 12:00;
- **ACER PIACENZA:** Via XXIV Maggio 26/28 Piacenza nei seguenti giorni e orari: lunedì 08:45-13:30, giovedì 08:45-13:30 e 15:30-17:30;
- Scaricabili dal sito Internet del Comune di Borgonovo Val Tidone <http://www.comune.borgonovo.pc.it> e di Acer Piacenza <http://www.acerpiacenza.it>.

Per qualsiasi informazione relativa alla presentazione della domanda il richiedente può rivolgersi ad ACER Piacenza - Ufficio Gestione Utenza tel. 0523-459215 nei giorni e orari: lunedì 08:45-13:30, giovedì 08:45-13:30 e 15:30-17:30.

La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere apposta in presenza dell'addetto. In caso contrario alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Per i cittadini di Stato non appartenenti all'Unione Europea si chiede fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno **di durata almeno biennale**.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P.

Sono esclusi dal procedimento per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. coloro che:

- a) occupano abusivamente o senza titolo un alloggio di E.R.P., nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio;
- b) sono risultati destinatari di un provvedimento di decadenza per morosità salvo che abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi già all'atto di presentazione della domanda per l'assegnazione;
- c) sono stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30 comma 1 L.R. 24/2001 e s.m.i. o si siano resi gravemente inadempienti nel rispetto del Regolamento d'uso degli alloggi.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

ACER PC procede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità. I punteggi sono attribuiti sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente e documentate, nei casi previsti dalle norme.

ACER PC provvede a dare comunicazione all'interessato del punteggio e nell'ipotesi di esclusione, con le relative motivazioni. L'interessato può presentare osservazioni ad ACER PC, entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione, che saranno valutate entro i termini per la pubblicazione della graduatoria provvisoria.

L'attività istruttoria, i punteggi attribuiti nonché la valutazione delle controdeduzioni presentate nei casi di cui sopra, saranno esaminate da ACER PC.

Qualora si rendesse necessario effettuare accertamenti ovvero richiedere o acquisire documentazione integrativa, ACER PC ne dà comunicazione all'interessato con l'avviso che se le motivazioni e/o integrazioni pervenissero oltre la scadenza per la formazione/aggiornamento della graduatoria provvisoria, la domanda verrà inserita in graduatoria al successivo aggiornamento.

Qualora, a seguito di accertamento o di altre notizie acquisite, ovvero da elementi oggettivi comunque raccolti, risultasse l'inattendibilità o non veridicità di quanto dichiarato, il Comune nel provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria provvede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria e a segnalare la pratica all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione.

Nei confronti del provvedimento amministrativo comunale di esclusione a seguito di mancato accoglimento della domanda o attribuzione di un punteggio, l'interessato potrà entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione della domanda o dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, inoltrare ricorso all'apposita "Commissione intercomunale ricorsi in materia di ERP" di cui all'art. 10 del vigente Regolamento.

Le domande ammesse concorrono alla formazione della graduatoria aperta da aggiornarsi con cadenza annuale. Ai fini dell'assegnazione la detta graduatoria ha validità fino all'approvazione della successiva.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Responsabile del Settore I – AA.GG.II. – Servizi alla Persona – Servizio Socio Assistenziale, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi. La stessa è efficace dal giorno della sua pubblicazione e conserva validità sino a quando non entrerà in vigore quella relativa al successivo aggiornamento.

Le domande per l'aggiornamento delle graduatorie successive alla prima possono essere presentate in ogni momento dell'anno.

L'aggiornamento della graduatoria viene effettuato con le nuove istanze pervenute e con le richieste di modifica di quelle già presentate in precedenza, inserendole in coda alle domande con medesimo punteggio. A parità di punti e d'anzianità di presenza nella graduatoria l'ordine verrà definito tenendo conto dell'anzianità di residenza continuativa nel Comune di Borgonovo Val Tidone.

Le domande già ammesse con la graduatoria iniziale, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Il Settore I – AA.GG.II. – Servizi alla Persona – Servizio Socio Assistenziale verifica nei confronti del potenziale assegnatario, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria, e ciò sulla base degli alloggi disponibili come segnalati da ACER PC ai sensi dell'art. 12, comma 1, del vigente Regolamento.

I requisiti devono essere posseduti e le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) comma 1 dell'art. 30 della Legge, in merito al requisito relativo al reddito. Il valore I.S.E.E. dovrà essere aggiornato con le risultanze dell'ultima attestazione ISEE in corso di validità.

Qualora venga accertata la mancanza o il mutamento dei requisiti e/o delle condizioni che hanno determinato il punteggio, il Servizio provvede a darne comunicazione all'interessato che, entro 10 giorni dalla notificazione della comunicazione, può presentare osservazioni. Le osservazioni e le eventuali modifiche della graduatoria saranno sottoposte alla valutazione del Responsabile entro i termini previsti per la pubblicazione della graduatoria. L'esito della valutazione dovrà essere partecipato all'interessato. Qualora le osservazioni non pervengano entro il sopracitato termine, le eventuali modificazioni di punteggio potranno essere considerate solo nel successivo aggiornamento.

Qualora, dai controlli, emerga la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni, le domande non verranno ammesse in graduatoria. Si provvederà inoltre alla segnalazione all'autorità competente per i reati previsti in ordine alle dichiarazioni non veritiere.

In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi, comprese situazioni di omissioni, viene esclusa dalla graduatoria.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Responsabile del Settore I – AA.GG.II. – Servizi alla Persona – Servizio Socio Assistenziale, a seguito di comunicazione di ACER PC, ente gestore, provvede alla ricognizione degli alloggi da assegnare, intendendosi tutti gli alloggi di E.R.P., così come definiti dalla L.R. 24/2001 e s.m.i., sia nuovi che resisi disponibili a seguito di rilascio da parte di precedenti assegnatari.

Le autorimesse e i posti auto esclusivi non sono oggetto di assegnazione ma di separata locazione.

Il Responsabile del Settore I – AA.GG.II. – Servizi alla Persona – Servizio Socio Assistenziale, nella scelta dell'alloggio da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, persegue l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo avente diritto, in rapporto alla sua composizione e preferenza, e assegna gli alloggi ai nuclei aventi diritto, in base alle dimensioni dell'alloggio, alla composizione dei vani utili, rapportata al numero dei componenti ed alla composizione del nucleo familiare avente diritto.

Per i nuclei familiari composti anche da persone affette da disabilità o patologie gravi accertate dal Servizio Sanitario Specialistico, può essere concessa dal Responsabile del Servizio un'ulteriore deroga agli standard previsti, sulla base di specifica attestazione della competente struttura sanitaria, che accerti particolari esigenze abitative correlate alle succitate patologie.

Il criterio principale per l'abbinamento alloggio/nucleo familiare è individuato nel numero dei posti letto con riferimento ai criteri fissati dal DM 05/07/1975. Per ogni inquilino deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq per i primi 4 abitanti, e mq 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di 9 mq se per una persona, e di mq 14 se per due persone.

Ove possibile si farà riferimento inoltre ai seguenti parametri di superficie utile:

- a) **Mini-alloggi:** fino a 45 mq da destinarsi a nuclei familiari composti da 1 persona;
- b) **Alloggi piccoli** da 45 mq a 55 mq da destinarsi a nuclei familiari composti da 2 persone;
- c) **Alloggi medi** con metratura superiore a 55 mq e fino a 80 mq da destinarsi a nuclei familiari composti

da 3-4 persone;

d) **Alloggi grandi** con metratura superiore a 80,00 mq da destinarsi a nuclei familiari composti da 5 o più persone;

Qualora la composizione del nucleo familiare risulti modificata per accrescimento naturale del nucleo a seguito di filiazione legittima, naturale, riconosciuta e situazioni equiparate di affido o adozione, per matrimonio oppure per decrescimento del nucleo a causa di decesso o di abbandono di alcuno dei componenti l'originario nucleo, lo standard abitativo è individuato tenendo conto della nuova composizione del nucleo.

Sulla base della graduatoria approvata e pubblicata, il Responsabile del Servizio con provvedimento dirigenziale procede alle assegnazioni, ossia stabilisce, per ciascun potenziale assegnatario, l'alloggio da assegnare nel rispetto dell'ordine definito dalla graduatoria, della idoneità dell'alloggio in relazione alla composizione del nucleo familiare, delle esigenze abitative del nucleo familiare e della necessità di razionalizzare l'uso del patrimonio pubblico abitativo.

Qualora non risultino disponibili alloggi di tutti gli standard abitativi previsti, il Servizio competente procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione, individuando i nuclei familiari utilmente posizionati in graduatoria solo in relazione agli alloggi disponibili con standard abitativo adeguato.

In questo caso:

- a. qualora in sede di verifica la composizione del nucleo familiare risulti modificata per accrescimento naturale a seguito di filiazione legittima, naturale, riconosciuta e situazioni equiparate di affido o adozione, per matrimonio oppure per decrescimento, si procede all'assegnazione dell'alloggio solo se in graduatoria non risultino nuclei richiedenti in posizione successiva a quello in verifica per il medesimo standard abitativo. Qualora risultino nuclei in posizione successiva a quello in verifica si procede alla assegnazione solo se disponibile un adeguato numero di alloggi di quello standard;
- b. ogni altra variazione del nucleo viene considerata integrazione alla domanda con effetto a partire dal primo aggiornamento utile alla graduatoria.

Il Responsabile può assegnare, di volta in volta, con provvedimenti, alloggi che non corrispondono interamente agli standard abitativi stabiliti dal vigente Regolamento, motivando il provvedimento assunto in relazione agli elementi che seguono:

- a. composizione e caratteristiche degli alloggi non idonee in rapporto ai bisogni abitativi del nucleo familiare connesso a problematiche socio - sanitarie del nucleo familiare medesimo;
- b. assegnazione di un alloggio di standard abitativo di livello immediatamente inferiore a quello del nucleo familiare richiedente qualora uno dei componenti sia un minore degli anni 14 e sussista una particolare emergenza abitativa, certificata dal Servizio Sociale;

Qualora siano disponibili più alloggi rispondenti ai requisiti del nucleo e ai criteri di equilibrio sociale dell'assegnazione è data la possibilità di scelta al richiedente tra gli alloggi disponibili all'interno degli standard abitativi di riferimento, sulla base dei dati descrittivi dell'alloggio in possesso dell'ufficio (ai nuclei richiedenti composti da persone disabili con gravi limitazioni alla capacità di deambulare sarà data la possibilità di visionare gli alloggi direttamente in loco). Qualora un unico alloggio sia disponibile si propone solo quell'alloggio.

Nel caso in cui l'alloggio non venga accettato, l'interessato perde il diritto all'assegnazione e viene automaticamente inserito nella graduatoria successiva, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 6, del Regolamento (*“Trascorsi tre anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, i nuclei richiedenti che non hanno reiterato o modificato la domanda decadono dalla graduatoria”*).

Al secondo rifiuto senza giustificato motivo del nucleo alla proposta abitativa prospettata dall'Ufficio, lo stesso decade dalla graduatoria pur mantenendo il diritto a ripresentare la relativa domanda dopo 2 (due)

anni dalla dichiarazione di decadenza.

Decade dalla graduatoria, pur conservando il diritto alla ripresentazione della domanda di assegnazione dell'alloggio E.R.P., anche il nucleo che, senza giustificato motivo, non si presenti alla convocazione dell'Ufficio per l'assegnazione dell'alloggio E.R.P.

Il rifiuto si intende motivato quando sia determinato:

- a) da esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio o nel fabbricato in caso di componente del nucleo familiare inabile o di età superiore a 65 anni;
- b) dalla necessità di vicinanza a luoghi di cura o assistenza in caso di malattie gravi debitamente certificate.

L'assegnatario ha 10 gg. per comunicare l'accettazione o la rinuncia con le relative motivazioni. Viene redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dall'assegnatario (o suo delegato); il rifiuto a sottoscrivere il verbale equivale a rinuncia immotivata e comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Con il provvedimento d'assegnazione l'interessato decade automaticamente dalla graduatoria.

ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente nella domanda dovrà dichiarare di essere consapevole che sui dati comunicati all'Ufficio potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni e che nel caso di assegnazione E.R.P. potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Inoltre, qualora dai controlli, emerga la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni, le domande non verranno ammesse in graduatoria. Si provvederà inoltre alla segnalazione all'autorità competente per i reati previsti in ordine alle dichiarazioni non veritiere.

In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi, comprese situazioni di omissioni, viene esclusa dalla graduatoria.

Il Comune di Borgonovo Val Tidone non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, trovano integrale applicazione le disposizioni vigenti in materia.

IL RESPONSABILE SETTORE I - AA.GG.II.
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
Dott. Paolo Cassi